

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **332/2000** (ECLI:IT:COST:2000:332)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **CONTRI**

Camera di Consiglio del **07/06/2000**; Decisione del **12/07/2000**

Deposito del **24/07/2000**; Pubblicazione in G. U. **02/08/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25564 25565 25566**

Atti decisi:

N. 332

SENTENZA 12-24 LUGLIO 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da un ex allievo finanziere contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da un ex allievo finanziere contro il Ministero delle finanze - per chiedere l'annullamento sia del provvedimento con il quale il Comandante generale della Guardia di finanza ha annullato d'ufficio l'atto di arruolamento del ricorrente, sia dell'art. 2, primo comma, terzo alinea del bando di arruolamento per allievi finanziari, sulla base del quale è stato adottato l'impugnato provvedimento di autotutela - il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 97 e [erroneamente, solo nel dispositivo] 33 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), che tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza include lo stato di "celibe o vedovo senza prole".

Il provvedimento impugnato nel giudizio a quo dal ricorrente, che dopo aver superato la selezione per l'arruolamento aveva frequentato il corso per la promozione a finanziere, era stato adottato in seguito all'accertamento che egli, in quanto padre naturale di una bambina - nata il 12 novembre 1992 e già riconosciuta all'atto della domanda di ammissione - non era in possesso dei requisiti prescritti dalla disposizione del bando impugnata come atto presupposto.

Trovando la censurata disposizione del bando di arruolamento il suo fondamento nell'art. 7, punto 3, della legge n. 64 del 1942, la prospettata questione di legittimità costituzionale sarebbe, afferma il tribunale amministrativo regionale del Lazio, rilevante nel giudizio a quo.

Quanto alla motivazione della non manifesta infondatezza della questione, accogliendo alcune delle eccezioni d'incostituzionalità sollevate ad istanza del ricorrente, il collegio rimettente prospetta innanzi tutto il contrasto con gli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, lamentando sia l'assenza di una ragionevole giustificazione della disciplina denunciata, sia la disparità di trattamento rispetto ai sottufficiali, ai graduati ed ai militari di truppa appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza già in servizio, contemplati dall'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato).

Sotto il primo profilo, nell'ordinanza di rimessione si legge che il riconoscimento di un figlio naturale "non impone necessariamente anche vincoli di convivenza del nucleo familiare e quindi determina minori obblighi rispetto alla paternità nell'ambito del matrimonio". Tali obblighi, ad avviso del giudice a quo non sarebbero incompatibili con la frequenza del corso di addestramento (per gli allievi finanziari della durata di 10 mesi).

Sotto il secondo profilo, il tribunale amministrativo regionale censura la difformità della disciplina impugnata da quanto previsto dal citato art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, che prevede una deroga al divieto di contrarre matrimonio nei primi quattro anni di servizio per "i carabinieri ed i finanziari, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri" che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. A quest'ultimo riguardo, si legge nell'ordinanza di rinvio, "il ricorrente, che aveva già compiuto venticinque anni al momento dell'adozione dell'atto impugnato, avrebbe addirittura potuto sposarsi se fosse stato finanziere, ma, in quanto allievo, è stato escluso dall'arruolamento - e quindi dalla possibilità di conseguire una stabile occupazione - solo perché non ha voluto sottrarsi al dovere morale di riconoscere la

propria figlia naturale".

Quanto alla questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 7, punto 3, della legge n. 64 del 1942, sollevata in riferimento agli articoli 2, 4, 35 e 97 della Costituzione, il tribunale amministrativo regionale del Lazio si limita a riformulare le eccezioni d'incostituzionalità sollevate nel giudizio a quo ad istanza di parte, dichiarando per altro di ritenere meritevoli di "particolare attenzione" le questioni prospettate dal ricorrente in riferimento agli articoli 3, 21 (recte: 29), 30 e 31 della Costituzione, questioni poi argomentate autonomamente dal giudice a quo con le considerazioni sopra riportate.

2. - Nel presente giudizio costituzionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Premesso che la disposizione denunciata "si colloca razionalmente in un sistema normativo inteso a garantire il corretto inserimento, nella peculiare realtà militare, dei neo-arruolati", la difesa erariale osserva che l'assenza di legami familiari costituisce un requisito tipico della formazione e dell'addestramento iniziale del personale militare, funzionale all'interesse al buon andamento delle istituzioni militari. A sostegno di tale affermazione, l'Avvocatura richiama l'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza); l'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate); i bandi di reclutamento emanati a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e del d.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 (Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana).

3. - Non si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte il ricorrente nel procedimento principale.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), che tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza include lo stato di "celibe o vedovo senza prole".

Ad avviso del Collegio rimettente, la disposizione denunciata - abrogata e sostituita dall'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sul punto che qui interessa, per altro, riproduttivo della disciplina denunciata, ma in vigore al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati nel giudizio amministrativo a quo - sarebbe priva di ragionevole giustificazione, giacché il riconoscimento di un figlio naturale, da un lato, non imporrebbe "necessariamente anche vincoli di convivenza del nucleo familiare"; dall'altro, determinerebbe "minori obblighi rispetto alla paternità nell'ambito del matrimonio", compatibili con la frequenza del corso di addestramento per allievi finanziari.

La medesima disciplina si porrebbe poi in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto difforme, in particolare, dall'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, che prevede una deroga al divieto di contrarre matrimonio nei primi quattro anni di servizio per "i carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri" che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. - La questione di legittimità costituzionale è fondata.

2.1. - Occorre tuttavia premettere che non tutte le argomentazioni prospettate nell'ordinanza possono essere condivise.

Certamente non si può condividere l'assunto secondo il quale il riconoscimento di un figlio naturale determinerebbe "minori obblighi rispetto alla paternità nell'ambito del matrimonio". In più di un'occasione, la giurisprudenza costituzionale ha censurato il tradizionale disfavore verso la filiazione naturale (da ultimo, sentenza n. 250 del 2000) e ha sottolineato la pienezza della responsabilità e dei doveri che, in base alla Costituzione, derivano per il genitore dal riconoscimento di un figlio naturale. Ancora di recente, questa Corte ha chiarito che la posizione giuridica dei genitori nei rapporti tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, perché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione, che richiama i genitori alla loro responsabilità; in altri termini - anche nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975 - l'esistenza del vincolo sorto tra i genitori non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra genitori e figli, legittimi e naturali riconosciuti, identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri (sentenza n. 166 del 1998).

2.2. - Nondimeno, il contrasto della disciplina impugnata con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione sussiste, non potendosi ravvisare, neppure nella delicata fase del reclutamento e dell'addestramento, un'esigenza dell'organizzazione militare così preminente da giustificare una limitazione del diritto di procreare, o di diventare genitore, sia pure prevista ai limitati fini dell'arruolamento e dell'ammissione ai reparti di istruzione. Una così grave interferenza nella sfera privata e familiare della persona - suscettibile di protrarsi eventualmente anche oltre il periodo di formazione del militare, durante i primi anni dopo l'assunzione del servizio permanente - non può, sul piano dei principi costituzionali, ritenersi giustificata dall'intensità e dall'esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza, dovendo la necessaria continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole e rimedi diversi dal divieto di avere prole.

Un divieto siffatto si pone in contrasto con i fondamentali diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tutelando l'art. 2 della Costituzione l'integrità della sfera personale della stessa e la sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata. Ripetutamente, del resto, questa Corte ha chiarito, da un lato, che "la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e riconduce anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini" (sentenza n. 278 del 1987); dall'altro, che la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non recede di fronte alle esigenze della struttura militare (da ultimo, sentenza n. 449 del 1999).

2.3. Né si potrebbe giustificare la disciplina in esame in base all'art. 51 della Costituzione, che affida alla legge la determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici.

La mancanza di prole non può costituire requisito attitudinario, traducendosi invece la sua previsione in una indebita limitazione dei diritti della persona.

2.4. - Da quanto precede, consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole.

La declaratoria d'incostituzionalità non può estendersi all'intera disposizione denunciata, che richiede, accanto all'assenza di prole, anche il requisito del celibato o dello stato di vedovo. Il collegio rimettente non ha infatti prospettato dubbi di costituzionalità in merito.

Rimangono assorbiti gli ulteriori profili prospettati nell'ordinanza di rimessione.

3. - In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi ad una serie di disposizioni legislative ulteriori, di contenuto identico o analogo a quello della disposizione impugnata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe. Si tratta di norme sull'accesso a vari gradi e ruoli della Guardia di finanza e delle Forze armate, o disciplinanti l'ammissione ai relativi concorsi e corsi di formazione e addestramento, tralasciando il tradizionale requisito dell'assenza di prole, la cui incompatibilità con i principi costituzionali è stata ritenuta, nella presente decisione, a tutela dell'integrità della sfera personale dell'individuo e della sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata, indipendentemente dal tipo di organizzazione militare alla quale si tratti di accedere.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale dell'art. 9, secondo comma, lettera b) del r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, l'essere senza prole; dell'art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole; dell'art. 4, primo comma, lettera a) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, numero 1), l'essere senza prole; dell'art. 5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) - abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 196 del 1995 - nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento di cui al precedente art. 4, l'essere senza prole; dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11, l'essere senza prole; dell'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole; dell'art. 36, comma 1, lettera b), numero 3 dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole; dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre

1999, n. 380), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole.

Alle su elencate disposizioni deve estendersi in via consequenziale la declaratoria di incostituzionalità, trattandosi di previsioni legislative del medesimo requisito dell'assenza di prole - ai fini dell'accesso ai corsi di addestramento ed ai ruoli della Guardia di finanza e delle Forze Armate - censurato dal giudice a quo e ritenuto da questa Corte, con la presente sentenza, contrastante con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, sotto i profili sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, lettera b) del r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, l'essere senza prole;

c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole;

d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, numero 1), l'essere senza prole;

e) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) - abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 196 del 1995 - nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento di cui al precedente art. 4, l'essere senza prole;

f) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai

concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11, l'essere senza prole;

g) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole, nonché dell'art. 36, comma 1, lettera b), numero 3 dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole;

h) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.